# SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
12 giugno 1986 *

Nella causa 229/84,

**Maria Sommerlatte**, dipendente in pensione della Commissione delle Comunità europee, residente in St.-Blasien, Eurotel, Todmoserstraße, 2, D — 7822 (Repubblica federale di Germania) con l'avvocato domiciliatario Victor Biel del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. Henri Etienne, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno del quale la Commissione sarebbe responsabile per avere omesso di informare entro un congruo termine i propri dipendenti in pensione di talune modifiche della normativa tedesca sul regime delle casse malattia,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 dicembre 1985,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

## SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

## In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 settembre 1984, la sig. ra M. Sommerlatte, dipendente in pensione della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso ad ottenere il risarcimento del danno del quale la Commissione sarebbe responsabile per l'inadempimento dell'obbligo di assistenza nei confronti della ricorrente.

2 Come emerge dal fascicolo, la ricorrente, che fruisce della pensione comunitaria, era al tempo stesso iscritta al regime di assicurazione malattia tedesco della « Barmen Ersatzkasse » (istituto di assicurazione complementare di Barmen, in prosieguo: « BEK »). I suoi contributi alla BEK, fino alla fine del 1982, erano calcolati in base alle sue spettanze di pensione nella Repubblica federale di Germania, senza che si tenesse conto della pensione comunitaria.

3 In conseguenza della modifica del § 180 della « Reichsversicherungsordnung » (legge tedesca sull'assicurazione sociale, in prosieguo: « RVO ») ad opera della legge 4 dicembre 1981, relativa all'adeguamento delle pensioni nel 1982, il calcolo dei contributi versati dalla ricorrente al regime tedesco doveva essere effettuato, dal 1° gennaio 1983, tenendo conto anche della pensione comunitaria. Tuttavia, in base al § 23 della nuova legge, che modifica il § 534 della RVO, la ricorrente, fino a quel momento assoggettata obbligatoriamente al regime nazionale, poteva rinunciare all'affiliazione alla BEK, comprovando di essere iscritta ad un altro ente di assicurazione malattia, purché la domanda fosse presentata entro il 31 marzo 1983.

4 Informata dei problemi sollevati dalla nuova normativa tedesca, la Commissione, basandosi sull'art. 13, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, a tenore del quale gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati dalle Comunità sono esenti da imposte nazionali, consigliava, con lettera stereotipa 17 novembre 1982, a sette pensionati comunitari che le avevano segnalato il proprio caso, di non dichiarare l'importo della pensione comunitaria alle casse malattia tedesche. La ri-

corrente era l'unica pensionata interessata che non si era rivolta alla Commissione. Tuttavia le autorità tedesche si richiamavano, a sostegno del loro punto di vista, contrario a quello della Commissione, alla sentenza della Corte 25 febbraio 1969 (causa 23/68, Klomp, Racc. pag. 43). Di conseguenza, con una seconda lettera stereotipa del 16 marzo 1983, la Commissione faceva notare ai suddetti pensionati le conseguenze che sarebbero derivate dall'omissione della dichiarazione dell'importo della pensione comunitaria alle autorità tedesche e segnalava loro la possibilità di rinunciare all'iscrizione al regime tedesco entro il 31 marzo 1983. Alla lettera era allegato un certificato attestante l'iscrizione del pensionato al regime comunitario di assicurazione malattia. Inoltre, la Commissione pubblicava nel *Corriere del personale* del 28 marzo 1983, un comunicato nel quale ricordava agli interessati che essi potevano chiedere, entro il 31 marzo, che venisse posta fine al loro rapporto assicurativo con la BEK.

5 La ricorrente, che aveva comunicato alla BEK l'importo della sua pensione comunitaria, veniva informata dalla stessa, con lettera 2 marzo 1983, che l'ammontare del suo contributo mensile al regime tedesco, calcolato in base alla pensione comunitaria, era fissato in DM 140,19 DM, cioè nel 6,05% di detta pensione. Con lettera 4 marzo 1983, la ricorrente chiedeva alla BEK se le norme vigenti le consentissero di essere dispensata da detta contribuzione. La BEK, con lettera 18 marzo 1983, la informava della possibilità di rinunciare all'iscrizione al regime nazionale entro il 31 marzo 1983. La ricorrente nega di avere ricevuto questa lettera.

6 Solo il 29 novembre 1983 la ricorrente chiedeva la cessazione del suo rapporto assicurativo col regime nazionale e pertanto la sua domanda veniva respinta, in quanto tardiva, il 15 dicembre 1983.

7 Nel frattempo, il 27 agosto 1983, la ricorrente presentava alla Commissione una domanda a norma dell'art. 90 dello statuto del personale, per ottenere l'aumento della sua pensione comunitaria in misura corrispondente all'importo del quale detta pensione si trovava decurtata per effetto del contributo mensile dovuto all'assicurazione tedesca.

8 La domanda veniva respinta il 6 ottobre 1983, con la motivazione che le spettanze di pensione sono fissate dallo statuto del personale e pertanto non possono essere modificate non tenendo conto di altri fattori.

9 Il 24 dicembre 1983 la ricorrente presentava un reclamo alla Commissione a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Detto reclamo veniva respinto dapprima tacitamente, poi espressamente, con decisione 18 luglio 1984, entro il termine d'impugnazione fissato dall'art. 91, n. 3, dello statuto del personale. Di conseguenza, la ricorrente proponeva il 12 settembre 1984 il ricorso in oggetto.

10 La ricorrente sostiene di aver subito un danno in conseguenza di un illecito della Commissione: questa l'avrebbe indotta in errore, poiché inizialmente ha considerato la nuova normativa tedesca incompatibile con il diritto comunitario e successivamente ha cambiato parere senza avvisarla. La ricorrente rimprovera altresì alla Commissione di aver informato tardivamente i pensionati interessati, attraverso il *Corriere del personale* del 28 marzo 1983, della possibilità di rinunciare all'iscrizione al regime tedesco, di averle rilasciato il certificato d'iscrizione al regime comunitario, utile ai fini della cessazione dell'affiliazione alla BEK, con oltre quattro mesi di ritardo ed, infine, di non aver proposto nei confronti della Repubblica federale di Germania un ricorso ai sensi dell'art. 169, secondo comma, del trattato CEE, per violazione delle norme e dei principi comunitari da parte della nuova normativa nazionale sull'assicurazione malattia.

11 La ricorrente assume che il comportamento della Commissione costituisce inadempimento del dovere di assistenza incombentele a norma dell'art. 24 dello statuto del personale e contrasta con il principio del legittimo affidamento e i principi di sana amministrazione configurandosi, pertanto, come un illecito amministrativo che le ha causato un danno.

12 La ricorrente ritiene che il danno arrecatole ammonti, attualmente e in futuro, al 6,05% della sua pensione e chiede che venga dichiarato il suo diritto ad essere risarcita non mediante il versamento di una somma di denaro, ma attraverso una compensazione mensile della perdita subita. Tale importo non potrebbe essere considerato come un aumento della pensione, a carico del fondo pensioni, bensì come un risarcimento a carico del bilancio della Commissione.

13 La Commissione sostiene che il mezzo con il quale la ricorrente le rimprovera di non aver proposto un ricorso ai sensi dell'art. 169, secondo comma, del trattato CEE, contro la Repubblica federale di Germania, non è né ricevibile, né fondato. Peraltro un ricorso basato sull'art. 179 del trattato CEE non potrebbe essere utiliz-

zato per fare risolvere, indirettamente, la questione se il diritto comunitario osti alla normativa tedesca sull'assicurazione malattia e all'obbligo dei pensionati comunitari di versare al regime tedesco contributi calcolati in base all'importo delle loro pensioni.

14 Secondo la Commissione, la controversia deve, di conseguenza, essere limitata alla sola questione se, in quanto autorità che ha il potere di nomina, essa sia venuta meno al proprio dovere di assistenza nei confronti della ricorrente.

15 A questo proposito la Commissione sottolinea di aver informato tempestivamente i pensionati comunitari che le avevano segnalato il loro caso della possibilità di uscire dal regime di assicurazione malattia tedesco e di avere allegato, a questo scopo, alle lettere loro inviate il certificato di iscrizione al regime comunitario di assicurazione malattia. La ricorrente avrebbe avuto contezza di una di dette lettere, poiché l'ha allegata al reclamo 24 novembre 1984.

16 La Commissione osserva che, secondo la ratio dell'art. 24 dello statuto, il dovere di assistenza le incombe quando un dipendente abbia bisogno di assistenza per la propria difesa. Orbene, la ricorrente non ne avrebbe in realtà avuto bisogno in quanto sarebbe stata a conoscenza della possibilità di svincolarsi dal regime assicurativo nazionale grazie sia all'invito della BEK ad indicarle l'importo della sua pensione comunitaria, sia alla corrispondenza da lei successivamente intrattenuta con detto ente nazionale e culminata nella lettera 18 marzo 1983, che la BEK dichiara di aver spedito alla ricorrente.

17 La Commissione sottolinea ancora che la ricorrente, se avesse presentato la domanda di cessazione dell'affiliazione al regime tedesco al momento in cui essa ammette di aver avuto conoscenza di questa possibilità, cioè il 5 o il 6 aprile 1983, avrebbe potuto evitarne il rigetto per tardività, dato che in un altro caso le autorità tedesche avevano acconsentito a prorogare il termine. Essa aggiunge che la ricorrente non le ha mai chiesto il rilascio di un certificato di iscrizione al regime comunitario, e d'altronde, non intendeva farne uso, giacché, come emerge dalla corrispondenza intrattenuta con la BEK, essa mirava ad evitare di pagare contributi calcolati in base alla sua pensione comunitaria, non già svincolarsi dal regime tedesco.

18 Infine, la Commissione sostiene che la modifica del suo punto di vista, circa la compatibilità della normativa tedesca con il diritto comunitario non ha danneggiato i pensionati interessati che le hanno segnalato il loro caso o che si sono conformati alle istruzioni da lei impartite a mezzo della comunicazione al personale 28 marzo 1983.

19 Si deve rilevare che l'art. 24 dello statuto del personale, anche se, secondo il tenore letterale, sembra istituire l'obbligo di assistenza da parte delle istituzioni comunitarie a favore dei soli dipendenti in servizio, ha tuttavia, una portata più ampia: esso mira infatti a garantire ai dipendenti in servizio attivo sicurezza per il presente e per il futuro, per consentire loro, nell'interesse del servizio, di svolgere meglio le loro funzioni. Di conseguenza, l'obbligo di assistenza imposto alle istituzioni comunitarie si riferisce anche al personale in pensione.

20 In via di principio tocca all'interessato presentare una domanda in tal senso all'istituzione da cui dipende. Tuttavia, è possibile che circostanze eccezionali obblighino l'istituzione comunitaria a fornire specifica assistenza, di propria iniziativa, senza la previa domanda dell'interessato.

21 Questo vale senz'altro per il caso di specie. Come emerge dal fascicolo, la Commissione ha dapprima ritenuto che la nuova normativa tedesca fosse incompatibile con il diritto comunitario ed ha invitato i pensionati comunitari che si erano rivolti ad essa a non dichiarare all'ente nazionale l'importo della loro pensione. Successivamente, però, dopo aver discusso la questione con le autorità tedesche, la Commissione ha consigliato a detti pensionati, con lettera stereotipa 16 marzo 1983, di svincolarsi dal regime tedesco ed ha inviato loro, a tale scopo, un certificato di iscrizione al regime comunitario.

22 Inoltre, è assodato che il numero dei pensionati comunitari interessati dalla nuova normativa era esiguo; si trattava infatti, secondo quanto asserito dalla stessa Commissione, di otto persone, che, ad eccezione della ricorrente, si rivolsero alla convenuta e vennero da questa informate individualmente. Anche se la ricorrente si è astenuta dal far presente la propria situazione, la Commissione sapeva che essa era iscritta alla BEK e pertanto avrebbe dovuto informarla individualmente, al pari degli altri.

23 Si deve inoltre rilevare che le informazioni che la ricorrente ha potuto ricevere attraverso la pubblicazione del comunicato della Commissione nel *Corriere del personale* del 28 marzo 1983 erano tardive e non potevano consentirle di espletare utilmente le pratiche per l'eventuale cessazione dell'iscrizione al regime nazionale entro il 31 marzo 1983.

24 Da ciò emerge che la Commissione ha omesso di informare in tempo utile la ricorrente sul suo reale punto di vista circa la compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario e la possibilità di cessare l'iscrizione alla BEK entro il 31 marzo 1983.

25 Questa omissione della Commissione è stata una delle cause della prosecuzione dell'iscrizione della ricorrente al regime nazionale di assicurazione malattia.

26 L'omissione della Commissione non è stata però la sola causa della prosecuzione di detto rapporto assicurativo. Infatti, la ricorrente si è astenuta dall'informare la Commissione del proprio caso sia all'inizio, diversamente dagli altri pensionati interessati, sia dopo aver ricevuto la lettera 2 marzo 1983, con la quale la BEK le comunicava l'importo mensile del suo contributo, calcolato in base all'importo della pensione comunitaria. Inoltre, essa non si è debitamente informata presso la BEK sulla possibilità di svincolarsi dal regime tedesco.

27 Pertanto, il danno che la ricorrente ha subito restando iscritta al regime nazionale e dovendo versare a detto regime contributi calcolati in base alla pensione comunitaria è conseguenza ad un tempo dell'atteggiamento della Commissione e del comportamento della stessa ricorrente.

28 Si deve d'altronde rilevare che il fatto di restare iscritta alla BEK comporta per la ricorrente taluni vantaggi nella forma delle prestazioni di cui essa può eventualmente fruire in base al regime nazionale, e di questo si deve tener conto nel determinare il danno da lei subito.

29 In base alle considerazioni che precedono, la Commissione deve essere condannata a corrispondere mensilmente alla ricorrente una somma pari al 50% del contributo, calcolato in base alla sua pensione comunitaria, che la ricorrente deve versare mensilmente alla BEK.

**Sulle spese**

30 A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Di conseguenza, la Commissione deve sopportare le proprie spese.

31 A norma dell'art. 69, § 3, primo comma, la Corte può compensare le spese in tutto o in parte se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nel caso presente la Commissione essendo rimasta parzialmente soccombente, deve sopportare metà delle spese della ricorrente.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La Commissione è condannata a corrispondere mensilmente alla ricorrente una somma pari al 50% del contributo, calcolato in base alla sua pensione comunitaria, che la ricorrente deve versare mensilmente alla Barmer Ersatzkasse.**

2) **La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, anche la metà delle spese della ricorrente.**

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 giugno 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

U. Everling